



COMUNE DI LOZZO ATESTINO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA UNICA MUNICIPALE I.U.C. COMPONENTE IMU ALIQUOTE ANNO 2017. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco

Eseguito l'appello, risultano:

RUFFIN FABIO	P	GAZZABIN ELISA	P
FURLANELLO MAURO	P	PAROLO ALEXANDRO	P
TREVISAN ROBERTO	P	MARCHETTI CRISTINA	P
ZANCHETTA ALBERTO	A	SCALA SACHA	P
		Presenti	7 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Sig. Girotto Dante Maria Vice segretario del Comune.

Il Sig. RUFFIN FABIO nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza, chiamando all'ufficio di Scrutatori i Sigg.

TREVISAN ROBERTO
PAROLO ALEXANDRO
MARCHETTI CRISTINA

N° _____ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e art. 32, comma 5 L. n. 69/2009)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-12-2016

Lozzo Atestino, 29-12-2016

IL MESSO COMUNALE
TONOLO MARIA LUISA

IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIRICO GIUSEPPA

Il Sindaco presenta la proposta di deliberazione. Le aliquote non hanno subito aumenti come prevede la Legge di Bilancio 2017. Elenca le varie fattispecie di riduzione della base imponibile del tributo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale "IUC";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07.04.2015, esecutiva, con la quale veniva nominato il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità);

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 1, commi 707 e 708, della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

PRESO ATTO delle importanti variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) alla Imposta Unica Comunale - IUC - per quanto riguarda le componenti IMU e TASI;

RICHIAMATO il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, L. 28.12.2015, n. 208, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RITENUTO opportuno per l'anno 2017 proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni IMU applicando altresì le novità apportate con la Legge di Stabilità (L. 28.12.2015, n. 208) relativamente alla componente IMU;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento I.U.C. componente IMU;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI 5 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni:

- ALIQUOTA ORDINARIA 8,6 per mille;
- ALIQUOTA 3,5 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze.
 - detrazione di euro 200,00: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ALIQUOTA AREE FABBRICABILI: 7,6 per mille.

2) di confermare le modifiche alla disciplina dell'IMU come stabilito dalla Legge di Stabilità (L. 28.12.2015, n. 208) e come di seguito indicato:

- IMU SU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:

ALIQUOTA ORDINARIA 8,6 per mille con riduzione della base imponibile al 50%.

Per poter usufruire di tale beneficio vi devono essere le seguenti condizioni:

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale. Sul significato da attribuire al termine «immobile» il dipartimento delle Finanze ha chiarito, che occorre fare riferimento alle sole unità abitative;
- l'immobile concesso in comodato deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;

- I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2018 per l'anno 2017. Non sono da ritenersi valide le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede espressamente che il soggetto passivo **deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.**

- ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI:

Esenzione del pagamento dell'IMU per i terreni agricoli in quanto il Comune di Lozzo Atestino ricade in area montano-collinare secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

- SEPARAZIONE DEI CONIUGI E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:

Esclusione del pagamento dell'IMU relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale esclusione non opera per le abitazioni ricomprese nelle categorie A/1, A/8 E A/9. In tale caso l'IMU è comunque dovuta nella misura ridotta del 2,5 per mille con l'applicazione della detrazione di € 200,00. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ognuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, a nulla rilevando la quota di possesso.

- ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare l'assimilazione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica;

- Gli alloggi sociali;

- Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

- AGEVOLAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dell'8,6 per mille, è ridotta al 75 per cento.

3) di dare atto che tali aliquote, detrazioni e disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

4) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di

imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DELIBERA ALTRESI'

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

COMUNE DI LOZZO ATESTINO
Provincia di Padova

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

IMPOSTA UNICA MUNICIPALE I.U.C. COMPONENTE IMU ALIQUOTE ANNO 2017. APPROVAZIONE.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 e dall'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Lozzo Atestino, 16-12-2016

Il Responsabile del servizio
Giroto Dante

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Lozzo Atestino, 16-12-2016

Il Responsabile del servizio
Giroto Dante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
RUFFIN FABIO

Il Vice segretario Comunale
Girotto Dante Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134 - comma 3 - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)
(ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla COMPLETATA PUBBLICAZIONE)
- (Art. 134 - comma 4 - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)
(DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune,
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data: ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIRICO GIUSEPPA
